

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEGLI ANNESSI LOCALI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

DITTA:

IMPORTO: €#

L'anno duemila..... addì del mese di, in Pertusio e nella Residenza municipale.-----

Avanti di me, dott., Segretario del Comune di Pertusio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sono presenti le Signore:---

A) MAZZONE ALESSANDRA, nata a Torino (TO), il 20.01.1966, (Codice fiscale MZZLSN66A69L219H), in qualità di Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva (decreto sindacale n. 1/2016 del 07/06/2016) del Comune di Pertusio (Codice fiscale 83501630012 - Partita IVA 02511250017), domiciliata per la carica presso la Sede comunale, la quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, che nel prosieguo del presente contratto sarà denominata “Comune” o “Ente Appaltante”;----

B), nato a (..), il, residente a (..), Vian. ..., (Codice Fiscale:), in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società, corrente in (..), Via, .., (Codice fiscale/Partita IVA:.....) (Certificato C.C.I.A.A. di Torino di iscrizione nella sezione ordinaria – prot. n. del), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società predetta, che nel prosieguo del presente contratto sarà denominata “Appaltatore” o “Impresa”.-----

Comparenti della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo.-----

Espressamente e spontaneamente, di comune accordo le Parti, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio consenso all'assistenza di testimoni.---

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del si è stabilito di concedere l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Bocciodromo Comunale sito in Pertusio, in Via San Ponso 22;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n.... delsi è provveduto a demandare alla Centrale Unica di Committenza, struttura in gestione associata con Comune di Cuornè capofila, lo svolgimento della gara con Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante selezione di operatori economici singoli, società, associazioni o associazioni sportive in possesso dei requisiti prescritti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale ed europeo vigente in materia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza, struttura in gestione associata con Comune di Cuornè n..... del.....è stata indetta la gara ed approvato il bando relativo;
- che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.....del..... in seguito all’esperimento della gara, è stato individuato l’aggiudicatario della concessione;

- che si rende ora necessario procedere alla stipula della presente Convenzione, il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n° del.....;
- è stato acquisito agli atti il certificato della C.C.I.A.A. di, Protocollo documento n. emesso in data - acclarato al protocollo dell'Ente con il n. del - di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Società/Ditta dal quale risultano i dati identificativi dell'impresa, le informazioni sullo Statuto, le informazioni patrimoniali e finanziarie, le attività ed i titolari di cariche o qualifiche;
- è stato acquisito agli atti il certificato del Casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di – Certificato n. del acclarato al Protocollo dell'Ente con il n. del – a nome di non risultano/risultano condanne penali in via definitiva;
- è stato acquisito agli atti il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di in data acclarato al Protocollo dell'Ente con il n. del – a nome di non risulta che la stessa abbia assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 C.P.P.;
- è stata acquisita agli atti l'autocertificazione relativa al documento unico di regolarità contributiva del - acclarata al Protocollo dell'Ente con il n. del - dal quale risulta che la Società / Ditta alla data del risultai;-
- ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 03.06.1998, n. 252 e s.m.i., non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto di importo inferiore ad €154.937,07# (centocinquantaquattromilanovecento trentasette/07#) (£. 300.000.000#) (trecentomilioni#) e che l'Appaltatore ha presentato comunque dichiarazione sostitutiva di osservanza delle norme in materia di antimafia – acclarata al Protocollo dell'Ente con il n. del;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare quanto esposto in premessa, che viene richiamato per formare parte integrante e sostanziale del presente atto,e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

L'arch. Alessandra MAZZONE affida in concessione, in nome e per conto del Comune di Pertusio, alla Società/Ditta nella persona del/della Sig., quale rappresentante legale della Società/Ditta sopra menzionata, la gestione dei locali di proprietà comunale siti in Via San Ponso 22, adibiti a bocciodromo comunale e ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristorante), la cui struttura è catastalmente individuata al foglio 8 n° 1526 sub.1-2-3 come da planimetria catastale allegata (allegato a), oltre alla riscossione dei relativi proventi.

La gestione dovrà assicurare il funzionamento dell'impianto quale servizio pubblico anche al fine di consentire la fruizione dello stesso da parte di tutta la collettività e diffondere la pratica sportiva nel territorio. L'impianto sportivo è destinato all'uso pubblico ed alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale, promozionale e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

La concessione della gestione della presente convenzione è effettuata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti:-----

a) dal capitolato speciale d'oneri approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva n. del in premessa richiamata;---

b) dal bando di gara approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva n. del in premessa richiamata;---

L'appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le norme e condizioni indicate nell'offerta pervenuta al protocollo dell'Ente con il n. del

Tali documenti non sono materialmente allegati al contratto ma controfirmati dai contraenti e conservati agli atti del Comune per farne parte integrante e sostanziale.-----

ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di sei anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.

Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione.

È prevista la possibilità di risoluzione della convenzione da parte del concessionario con un preavviso di almeno sei mesi con lettera raccomandata AR o a mezzo PEC.

Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione della convenzione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni e/o abilitazioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

L'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune di Pertusio all'aggiudicatario, non è cedibile a terzi e deve essere restituita al Comune alla scadenza della concessione od al venir meno della stessa per qualsiasi altra causa di interruzione del rapporto.

Al termine del periodo di concessione il concessionario uscente non avrà alcun diritto di prelazione sulla futura concessione in uso dei locali e sulla gestione dell'impianto oggetto della presente concessione. Non spetterà altresì alcuna somma a titolo di avviamento, in quanto la gestione dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristorante) del bocciodromo comunale non rientra nella tipologia per cui la normativa vigente riconosce tali benefici.

L'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune non oltre il 30° giorno successivo alla scadenza della presente convenzione, in stato di perfetta pulizia e manutenzione, da constatarsi con apposito verbale.

ART. 3 - CANONE

La concessione viene affidata per un corrispettivo complessivo di €.....(...../00#), oltre ad I.V.A. nella misura di legge.-----

Il concessionario corrisponderà al Comune il canone mensile di €.# (...../00#) oltre ad IVA nella misura di legge.----- mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Pertusio.

Per gli anni successivi al primo il canone mensile sarà rivalutato annualmente ad ogni anniversario di decorrenza contrattuale, dell'indice tendenziale F.O.I. (prezzi Famiglie, Impiegati e Operai) rilevato dall'ISTAT al 31/12 dell'anno precedente, se positivo, a decorrere dalla prima annualità ----

Il canone verrà corrisposto in rate mensili anticipate, entro il giorno cinque del mese di riferimento.-

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone.

In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi di mora previsti per legge ed il Comune potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di concessione a danno e spese del concessionario medesimo. -----

ART. 4 – INTERVENTI PREVISTI NELL'OFFERTA.

Il concessionario dovrà eseguire nell'immobile, a propria cura e spese, gli eventuali interventi proposti in sede di progetto presentato in sede di gara nel rispetto del crono programma indicato. Il concessionario non potrà apportare modifiche a quanto offerto in sede di gara. Eventuali varianti dovranno essere approvate ed autorizzate dal Comune concedente.

ART. 5 – CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, ha costituito una cauzione definitiva di Euro pari al 10% dell'importo complessivo del valore di concessione, calcolato in relazione all'intero periodo di affidamento della gestione al netto dell'IVA.

La cauzione definitiva viene costituita mediante fidejussione, emessa da con polizza n° in data La suddetta cauzione prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- prevede la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Pertusio;

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme di cui il Comune avesse diritto.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, sempre che all'Amministrazione non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa. In ogni caso, resta all'Amministrazione Comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale l'Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Il concessionario è obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporta la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora il concessionario receda dalla convenzione prima della scadenza fissata.

Tale cauzione costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegata, ma controfirmata dalle parti e conservata agli atti del Comune e sarà successivamente svincolata ai sensi di legge.-----

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Al gestore competeranno la sorveglianza diurna della struttura oggetto della concessione ed il controllo delle attività sportive in essa effettuate.-----

Sono poi a carico del concessionario i seguenti oneri:

1. provvedere all'arredo dei locali del bar, del ristorante e della cucina conformemente alla normativa di sicurezza ed igiene pubblica prevista per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Le attrezzature e gli arredi rimangono di proprietà del gestore che le rimuoverà al termine del periodo di durata della concessione, tranne quelli di proprietà del Comune o delle Associazioni locali;
2. eseguire a proprio totale onere gli eventuali interventi volti a migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'impianto sportivo di cui alla proposta progettuale presentata in sede di gara;

3. le spese per la manutenzione ordinaria della struttura compresi infissi e tinteggiature, apparecchiature ed impianti in genere e compresa la tenuta del fondo dei campi da gioco secondo le norme del gioco delle bocce;
4. assumere a proprio carico le spese relative ai consumi dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, del telefono, dello smaltimento rifiuti nonché di quant'altro occorra per la conduzione e la manutenzione ordinaria dell'edificio, degli impianti e dell'area esterna. Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'attivazione delle utenze, direttamente a proprio nome, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, telefono, gas, acqua ed ogni altra eventuale;
5. le spese di pulizia dei locali oggetto della presente concessione (compreso l'acquisto del materiale) e degli spazi esterni pertinenziali;
6. utilizzare gli impianti sportivi esclusivamente per l'attività sportiva per i quali sono stati costruiti ed i locali del pubblico esercizio solo per i fini consentiti dalla legge;
7. dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, sia per quanto riguarda la gestione dei campi di bocce che per l'esercizio di tutte le varie attività ad esse inerenti che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione del contratto ed alla scadenza naturale del medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, relative alla gestione della struttura di che trattasi, decadono automaticamente e si intendono acquisite direttamente dal Comune che ne potrà disporre liberamente, senza che il gestore possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;
8. custodia e vigilanza dell'impianto.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di depositare materiale, di qualsiasi tipo, all'esterno delle strutture del bar-ristorante, bocciodromo e, comunque, in tutti i luoghi accessibili al pubblico.

Il concessionario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso dei locali, alla custodia e conservazione di quanto oggetto di concessione, compresi gli impianti e le attrezzature.

Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori di manutenzione di propria spettanza, il Comune provvederà a comunicare per iscritto al concessionario l'obbligo di eseguire gli interventi richiesti; se entro 15 giorni dalla data della comunicazione i lavori non saranno avviati, il Comune vi provvederà direttamente addebitando al concessionario le spese, tramite l'utilizzo della cauzione di cui all'art. 5.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio tecnico, potrà verificare in qualsiasi momento e senza preavviso lo stato di manutenzione dei locali e di erogazione dei servizi.

In caso di abuso e/o grave inadempienza, segnalati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta, lo stesso avrà 15 giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per porre rimedio alla suddetta inadempienza.

Qualora le inadempienze dovessero ripetersi, l'Amministrazione Comunale potrà erogare una sanzione pecuniaria per violazione contrattuale da un minimo di € 300,00 a un massimo di € 3.000,00.

In caso di ripetute mancanze e/o abusi o in caso di gravissima inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

Per le violazioni alle Ordinanze ed ai Regolamenti comunali viene fatto rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs n. 267/2000 ss.mm. secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 ss.mm..

ART. 7 –ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il concessionario dovrà richiedere l'autorizzazione per l'attività di somministrazione alimenti e bevande da svolgersi presso i locali annessi al bocciodromo. L'inizio dell'attività è soggetta a SCIA tramite il SUAP del Comune di Pertusio.

L'autorizzazione, avente durata corrispondente alla validità della concessione, sarà intestata al concessionario, non potrà essere trasferita a terzi ed avrà validità esclusivamente per i locali per i quali è stata rilasciata. Alla scadenza della concessione o, comunque, nel caso di risoluzione in via anticipata, l'autorizzazione in questione rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente senza alcun onere per la stessa né riconoscimento di qualsiasi tipo.

Il gestore si impegna a:

- condurre con diligenza e professionalità il locale adibito a bar osservando ogni normativa vigente in materia, compresi gli obblighi di esposizione delle relative autorizzazioni, listino prezzi, ecc.;
- assumere a proprio carico l'organizzazione gestionale comprese tutte le spese relative al personale (retribuzioni, contributi e assicurazioni) e garantire l'applicazione dei contratti vigenti al personale in servizio;
- somministrare prodotti di prima qualità e nel rispetto delle norme igieniche;
- rispettare la normativa vigente in materia fiscale, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;
- segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali o agli organi di Polizia situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per le persone che frequentano l'esercizio e per il patrimonio comunale.

Il gestore rimane responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti che potrebbero verificarsi nell'esercizio dell'attività.

È vietato:

- somministrare ai minori di 16 anni liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime;
 - installare di apparecchi di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc);
 - esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro della struttura.
- Previa apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario potrà esercitare altre attività di natura commerciale o richiedere ulteriori licenze, tenuto conto delle finalità del servizio e alle condizioni che di volta in volta saranno valutate.

L'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere erogato tramite il concessionario, sotto la propria persona le responsabilità e/o tramite preposto delegato. Il bar dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante almeno con l'orario dell'utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie.

ART. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE

Il concessionario utilizza l'impianto per le sole attività cui è destinato. Ogni uso diverso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune per ogni eventuale danno, anche da quelli commessi dagli utilizzatori, salvo quelli inerenti alla normale usura degli impianti, il cui ripristino rientri nelle competenze del Comune e quelli derivanti da causa di forza maggiore.

Il concessionario si impegna a non adibire l'impianto ad uso diverso da quello sportivo oggetto della presente convenzione e quale risultante dal verbale di consegna. Si impegna altresì a non apportare modifiche, aggiunte e migliorie senza la preventiva autorizzazione del Comune e, anche se autorizzati, i lavori dovranno essere comunque eseguiti sotto la direzione del Comune e la proprietà di quanto realizzato resta del Comune.

Il concessionario deve inoltre:

- 1.osservare e fare osservare le disposizioni stabilite dal Comune per l'uso dell'impianto;
- 2.assicurare l'ingresso, in qualsiasi momento al personale del Comune per gli eventuali controlli;
- 3.Garantire all'Amministrazione comunale l'utilizzo delle strutture del centro sportivo e dei relativi servizi per un numero massimo di 6 volte nel corso dell'anno, per manifestazioni, assemblee,

spettacoli, ecc., organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale, concordandone preliminarmente tempi e modalità con il gestore;

4. Garantire alla Direzione Didattica, previa espressa richiesta e concordandone tempi e modalità, l'accesso gratuito ai suindicati campi di bocce e bocciodromo ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo di grado per un numero massimo di 6 volte nel corso dell'anno;

5. Garantire all'Associazione Bocciofila Pertusiese l'utilizzo gratuito del bocciodromo nei seguenti casi:

- a) partite di campionato F.I.B.;
- b) gara delle 15 ore;
- c) gara di apertura e di chiusura della stagione.

6. garantire, a tutti i cittadini, l'accesso al servizio ristoro. È fatto divieto al concessionario di privilegiare singole Società, Associazioni o squadre sportive. Il concessionario deve garantire un equo utilizzo degli impianti da parte di tutti gli sportivi interessati.

ART. 9 – PERSONALE

Il concessionario deve tenere un comportamento corretto ed irreprensibile, tale comunque da non arrecare danno all'immagine del Comune.

Il concessionario può avvalersi di personale proprio o di terzi per quanto riguarda lo svolgimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

Il concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia, anche in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 09.04.2008, n. 81).

Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il concessionario, in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza sul lavoro da parte del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 10 – TARIFFE ED INCASSI

Le tariffe per l'uso dei campi del Bocciodromo spettano esclusivamente al concessionario.

Parimenti, spettano al concessionario tutti gli incassi derivanti dalla attività del bar, fermo restando che sono a suo carico le spese per l'acquisto di bevande e alimenti necessari all'esercizio di detta attività.

I prezzi praticati, salvo comprovato e verificato motivo, non devono superare i prezzi medi praticati dalle altre attività similari.

ART. 11 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

È consentito al concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo previo nulla osta dell'Amministrazione comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la

composizione grafica, le dimensioni e la quantità di pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

Le spese per il collocamento del materiale pubblicitario sono a carico del concessionario.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualsiasi titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione anticipata della concessione.

Il concessionario garantisce spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione da parte della stessa di materiale informativo pubblicitario il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario.

Il concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità alla fine della concessione.

Il Comune si riserva il diritto di veto per tutte le inserzioni che ritenesse pregiudizievoli ed inopportune rispetto alla morale, alle finalità sportive e sociali perseguite o contrarie alla legge. È fatta salva l'imposta sulla pubblicità che dovrà essere versata secondo la normativa e le tariffe in vigore al momento.

ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il concedente dà atto che i locali oggetto della presente convenzione sono coperti da idonea polizza assicurativa a carico dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti a persone, cose ed animali, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il concessionario ha stipulato, con la Compagnia Assicuratrice....., la seguente polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro..... che prevede la copertura assicurativa per eventuali responsabilità che potessero derivare dall'utilizzo dell'impianto con estensione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Detta polizza:

- è valida fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto;

- ha massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale;

Gli amministratori comunali, i dipendenti comunali o incaricati dal Comune, devono essere considerati terzi a tutti gli effetti.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni non coperti dalle franchigie e dagli scoperti indicati nelle polizze.-----

ART. 13 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il Comune consegna le strutture e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal concessionario e dal responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Comunale.

Al termine della concessione il concessionario potrà asportare quanto di sua proprietà e riconsegnare i medesimi previo verbale di constatazione.

Nell'eventualità che il Comune, alla scadenza della concessione, decida di indire un procedimento di gara per un nuovo affidamento della concessione, gli arredi e le attrezzature non di proprietà comunale potranno essere cedute dal concessionario uscente:

- a) al concessionario subentrante sulla base di accordi strettamente intercorrenti tra le due parti e senza mediazione né responsabilità del Comune;
- b) al Comune solo ed esclusivamente qualora interessato, previa valutazione dell'ufficio Tecnico Comunale.

ART. 14 – CHIUSURA E CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatte salve le ipotesi del periodo di ferie, del giorno di chiusura prestabilito, dei casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.

In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della concessione; durante questi periodi di chiusura il concessionario è esentato dal pagamento del canone mensile.

Il concessionario, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale.

Viene riconosciuto al gestore un periodo di chiusura per ferie nel limite massimo di giorni ventuno all'anno. Detto periodo viene concordato con il Comune in relazione alle esigenze di funzionamento degli impianti

ART. 15 – INADEMPIENZE

In caso di inosservanza delle obbligazioni della presente convenzione, o di non puntuale adempimento delle stesse, che per gravità non comportino l'immediata risoluzione della convenzione stessa, il Comune potrà contestare, mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate ed assegnare un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle controdeduzioni e memorie scritte.

Nel caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si verificano gravi inadempienze nella gestione della custodia e degli altri servizi di cui alla presente convenzione, si potrà procedere alla revoca della concessione, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, da parte degli organi tecnici preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria potrà disporre, inoltre, l'incameramento di tutta o di parte della fideiussione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

Sarà equiparata all'inadempimento e, quindi, regolamentata secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di Igiene pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 16 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Decade di diritto la concessione degli impianti con il decesso del titolare, salva l'ipotesi della successione nell'attività per eredità, previamente accettata dall'Amministrazione comunale.-----

Medesima conseguenza si ha nei casi, previsti per legge, di revoca o di ritiro delle prescritte autorizzazioni di pubblico esercizio.-----

ART. 17 – SUBCONCESSIONE

Il concessionario è unico ed esclusivo beneficiario degli effetti della concessione.

È fatto assoluto divieto al concessionario di procedere a forme di sub concessione di quanto forma oggetto della suddetta convenzione a pena di immediata risoluzione della stessa, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 18 – DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente convenzione, il concessionario elegge domicilio legale presso la Casa municipale del Comune di Pertusio.

ART. 19 – SPESE

Sono a carico del concessionario, ai sensi di legge , tutte le spese della convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie sorte tra l'Amministrazione e il concessionario saranno di competenza del Tribunale di Ivrea.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge n. 241/1990.

Ai sensi della normativa vigente il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del bar annesso all'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle comunicazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).

Per il COMUNE DI PERTUSIO

Il

Per IL CONCESSIONARIO

Il